

**DOCUMENTO DI ANALISI PREVENTIVA SULLA
COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUL PROFILO
TEORICO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**



Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25.02.2021

Sommario

| | |
|---|---|
| 1. PREMESSA | 3 |
| 2. CARATTERISTICHE DELLA BANCA | 3 |
| 3. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA | 3 |
| 4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA | 4 |
| 4.1 I RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO E INDIRIZZI GENERALI | 4 |
| 4.2 LE COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE E I CRITERI DI COMPETENZA..... | 5 |
| 5. PROFILI PROFESSIONALI E NOMINA DEI CONSIGLIERI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA | 7 |

1. Premessa

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 6 maggio 2014, inserite nel Capitolo 1 del Titolo IV ("Governano societario, controlli interni, gestione dei rischi") della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, impongono agli organi aziendali di assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi.

A livello internazionale, le Linee Guida pubblicate il 27 settembre 2011 dall'European Banking Authority (EBA), pongono analoga attenzione alla qualità del governo societario, ritenuto condizione imprescindibile per assicurare una sana e prudente gestione.

Una parte dei compiti volti a garantire un governo efficace e coerente dei rischi spetta al Consiglio di Amministrazione, chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica. I Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti, pertanto, ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, finalizzata a garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito.

Al fine di assolvere correttamente le proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti la funzione svolta, dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali competenze devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree operative della banca, dedicando tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

2. Caratteristiche della banca

Il Banco delle Tre Venezie Spa (di seguito "B.T.V. Spa" o semplicemente "il Banco") è una società per azioni con Sede legale e Direzione Generale in Padova – via Belzoni n. 65, ben radicata nel territorio veneto ma con un respiro internazionale grazie anche alla sua compagine sociale.

Costituita il 24 luglio 2006 con capitale sociale di Euro 44.638.000, è iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682, aderisce all'Associazione Bancaria Italiana, al Fondo Interbancario Tutela Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia.

E' presente sul territorio veneto attraverso 5 filiali (Padova, Treviso, Mestre-Venezia, Vicenza e Verona).

Il Banco, in funzione delle dimensioni degli attivi, della tipologia di attività svolta, della non quotazione in mercati regolamentati e della non appartenenza ad un gruppo, può essere considerato un istituto a basso livello di complessità operativa.

3. Composizione quantitativa

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalla Legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto. Essa non deve risultare pletorica e il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo del Banco.

Lo Statuto del Banco prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato da sette a undici membri, tra cui il Presidente e il/i Vice Presidente/i.

In sede di nomina, ovvero di cooptazione, dei consiglieri, è necessario quindi identificare preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione ed individuare il profilo teorico dei candidati.

Attualmente la composizione del Consiglio di Amministrazione è di nove membri, coerente con la composizione di altri istituti bancari similari.

Si valuta che il numero attuale di consiglieri sia adeguato al fine:

- di consentire l'approfondimento dei problemi e permettere a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica;
- di garantire efficacia e incisività dell'azione dell'Organo.

4. Composizione qualitativa

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensioni della banca, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari ai sensi del Codice Civile, del Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (D. M. del 23 novembre 2020, n. 169), e del T.U.B..

L'attenzione alle caratteristiche di cui devono essere in possesso i componenti del Consiglio di Amministrazione riguarda tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi, i quali devono esprimere autorevolezza e professionalità adeguate all'efficace esercizio delle funzioni da essi ricoperte.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere nominati anche dei soggetti indipendenti, in ossequio alle disposizioni statutarie, che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna nonché favorire l'emersione di pluralità di approcci e prospettive all'analisi dei temi nell'assunzione di decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali, gestione dell'attività e dei rischi, controllo dell'operato dell'alta dirigenza. A tal fine gli esponenti devono essere:

- diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;
- diversificati nelle competenze, collettivamente considerate, idonee a realizzare gli obiettivi sopracitati.

E' indispensabile che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante e che il processo di selezione e nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni. Successivamente, andranno verificate nel continuo per tenere conto delle criticità che dovessero eventualmente emergere.

4.1 I ruoli all'interno del Consiglio e indirizzi generali

All'interno dell'organo amministrativo è possibile identificare diversi ruoli: il Presidente, l'Amministratore esecutivo, l'Amministratore non esecutivo e l'Amministratore indipendente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti, in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni, che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

Gli Amministratori esecutivi contribuiscono alla definizione degli indirizzi strategici ed alla gestione della banca collegialmente nell'ambito del Consiglio e attraverso la loro partecipazione a specifici Comitati, ove costituiti ai sensi dello Statuto sociale.

Gli Amministratori non esecutivi sono chiamati a svolgere una funzione dialettica, istruttoria e di monitoraggio anche all'interno dei Comitati consiliari consultivi a cui sono chiamati a partecipare.

Nell'ambito del Consiglio e/o dei suoi Comitati, gli amministratori indipendenti costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interesse, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse. A tale proposito si stabilisce che almeno il 25% dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba possedere i requisiti di indipendenza e quindi: a) almeno due amministratori indipendenti se il Consiglio è composto da 7 a 10 membri; b) almeno tre amministratori indipendenti se il Consiglio è composto da 11 membri. In merito al concetto di "indipendenza" si rimanda alle vigenti disposizioni statutarie (art. 16).

Ciascun candidato alla carica di amministratore deve possedere, tra l'altro, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3 del DM 169/2020 che costituiscono requisiti di eleggibilità e permanenza nella carica. In aggiunta ai requisiti di onorabilità, ciascun candidato deve soddisfare anche i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse indicati dall'articolo 4 del DM 169/2020.

Inoltre, considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla nomina di amministratore, oltre a possedere i requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non debbono aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità e criteri di correttezza, non appaiano coerenti con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

4.2 Le competenze professionali richieste e i criteri di competenza

Al fine di determinare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dalla normativa di riferimento, dalle indicazioni dell'EBA e dalle *best practice* di sistema, è stato definito un insieme di competenze ritenute necessarie, nel rispetto anche dell'art. 7 DM 169/2020, al Consiglio nel suo complesso per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti:

- Ciascun amministratore con incarichi esecutivi deve possedere un'esperienza significativa e consolidata, maturata per almeno tre anni in almeno uno dei seguenti ambiti:
 - attività amministrative o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società aventi dimensione e complessità maggiore o assimilabile alla banca;
- Ciascun amministratore con incarichi non esecutivi, in alternativa ai requisiti previsti per l'amministratore con incarichi esecutivi, devono aver esercitato, per almeno tre anni, attività in almeno uno dei seguenti ambiti:
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 - attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e con dimensioni comparabili a quella della banca;
- Il presidente del Consiglio di Amministrazione rientra tra gli amministratori non esecutivi ma deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni.

In aggiunta ai requisiti di professionalità, l'articolo 10 del DM 169/2020 richiede inoltre che gli esponenti aziendali soddisfino taluni criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

I suddetti criteri sono valutati prendendo in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

1) mercati finanziari; 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 3) indirizzi e programmazione strategica; 4) assetti organizzativi e di governo societari; 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi); 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 7) attività e prodotti bancari e finanziari; 8) informativa contabile e finanziaria; 9) tecnologia informatica;

Per l'incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Consiglio di Amministrazione debba esprimere un'adeguata conoscenza delle seguenti aree:

- business bancario e regolamentazione del settore (es. credito, finanza, sistemi di pagamento, servizi alla clientela, assicurazioni, tecnica bancaria, trasparenza, antiriciclaggio);
- dinamiche del sistema economico-finanziario (mercati nazionali e internazionali) sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che in relazione a dirette esperienze imprenditoriali;
- materia contabile-finanziaria, fiscale-tributaria e giuridica, con particolare riferimento alla regolamentazione di settore (ambito creditizio e societario in generale);
- corporate governance e processi di gestione aziendale (es. bilancio, legale, controllo di gestione, conflitti di interesse, relazioni con gli stakeholders, politiche di remunerazione, gestione risorse, responsabilità sociale d'impresa, tecnologia informatica);
- sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità delle banche o degli intermediari finanziari vigilati (es. funzioni di controllo, rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di liquidità).

Inoltre si reputa necessario che, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, siano presenti soggetti:

- rappresentativi dei territori di riferimento

Ai fini dell'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, nell'organo consiliare devono trovare espressione le attività economiche presenti nei territori di insediamento del Banco. Tali soggetti devono assicurare adeguata conoscenza del territorio di riferimento, in modo specifico per i profili economico-sociali. Conoscenza che può derivare da studi e ricerche di consolidata reputazione sui sistemi economici locali, dall'esercizio di attività professionali che implicino l'assidua collaborazione con il tessuto produttivo del territorio, dall'esercizio di funzioni di amministrazione,

direzione e controllo presso enti, pubblici o privati, che abbiano fra le proprie finalità lo sviluppo economico di detti territori, l'assistenza alle imprese, la rappresentanza di categorie economiche;

- capaci di garantire un adeguato grado di diversificazione tra i generi

In ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza citate in Premessa, si reputa opportuno che del Consiglio debbano far parte:

- i) almeno una componente di genere femminile se il Consiglio è composto da 7 a 10 membri;
- ii) almeno due componenti di genere femminile, di cui uno indipendente, se il Consiglio è composto da 11 membri;
- non esecutivi in numero adeguato, con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management del Banco, favorendo così la dialettica interna dell'Organo.

Le Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia (Tit. IV, Cap. 1, Sez. IV) richiedono, inoltre, che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, vale a dire di indirizzo della gestione attraverso operazioni strategiche, decisioni in ordine a piani industriali o finanziari; funzione di gestione intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; distinzione tra funzioni esecutive e non esecutive; componenti indipendenti; ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali Comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno di eventuali Comitati che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno. Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri esecutivi o coinvolti nei Comitati consiliari (su tale argomento si richiamano i limiti al cumulo degli incarichi previsti, ai sensi della CRD IV, dal "*Regolamento del processo di governance del Consiglio di Amministrazione*", disponibile sul sito internet del Banco);
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, operando con autonomia e giudizio.

Al fine di assicurare un proficuo confronto all'interno del Consiglio, volto ad assumere decisioni consapevoli ed adeguatamente valutate, si ritiene opportuno che, per ciascuna delle aree di competenza ivi identificate, siano presenti più soggetti con comprovate competenze. Il possesso di più competenze nelle diverse aree contribuisce ad ulteriore arricchimento nell'attività consigliare.

Le specifiche professionalità e l'autorevolezza dei Consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

5. Profili professionali e nomina dei Consiglieri da parte dell'Assemblea ordinaria

La composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, nonché le professionalità e competenze richieste ai candidati e definite nel presente documento, devono essere portate a conoscenza dei Soci, mediante pubblicazione sul sito internet della banca, in tempo utile affinché possano tenerne conto per la predisposizione delle liste da presentare all'Assemblea ordinaria ogniqualvolta venga chiamata a rinnovare gli Organi societari.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene con il voto di lista, secondo le modalità definite dallo Statuto in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Per i candidati deve preventivamente essere verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare:

- dall'art. 36 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*), recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari", che prescrive il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti" (in materia è necessaria l'osservanza dell'art. 2390 del c.c.);
- dalla disciplina statutaria e regolamentare in materia di cumulo degli incarichi;
- dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, recante disposizioni in merito alle "leggi antimafia e misure preventive".

Infine, in applicazione delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", le proposte in ordine alle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere corredate da Certificato Casellario Giudiziale, Certificato Carichi Pendenti e di curriculum vitae volti ad identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione con il presente documento. Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, oltre che delle applicabili norme legislative e regolamentari, resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte da questo Consiglio.